

REGOLAMENTO ACS ATCCN2 2019/2020

I confini delle Aree a Caccia Specifica sono delimitati da tabellatura recante l'iscrizione contenente denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento.

Articolo 1

Ai fini di una maggior tutela della specie Lepre comune (*Lepus Europaeus*), fagiano e starna, l'esercizio venatorio all'interno delle A.C.S. è consentita solo alle seguenti specie: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Gazza (*pica pica*), Volpe (*Vulpes vulpes*) ed alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*), capriolo (*Capreolus capreolus*), nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 2

L'esercizio della caccia alle specie e nei periodi di cui all'art. 1 è ammesso unicamente a squadre autorizzate dall'ATC-CN2:

- a) per la specie cinghiale formate da un minimo di 7 ad un massimo di 20 cacciatori, accompagnati da personale di vigilanza.
- b) per la specie volpe formate da un minimo di 3 ad un massimo di 10 cacciatori, accompagnati da personale di vigilanza.
- c) per la specie corvidi formate da un minimo di 3 ad un massimo di 10 cacciatori, accompagnati da personale di vigilanza.
- d) Per la specie capriolo vedi articolo 5.
- e) la caccia alle suddette specie saranno consentite nei periodi previsti dal calendario venatorio regionale.

Articolo 3

Le squadre potranno formarsi anche in forma occasionale, e dovranno essere composte esclusivamente da cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC-CN2.

Articolo 4.

Ai fini della composizione delle squadre i cacciatori interessati dovranno presentare domanda in carta semplice all'ATC-CN2 con almeno 24 ore di anticipo indicando l'A.C.S. nella quale si desidera esercitare l'attività venatoria, il nome del richiedente che deve risultare come caposquadra ed i nominativi dei componenti della squadra.

Articolo 5.

È consentita la caccia di selezione **agli ungulati** secondo i piani di prelievo elencati dalla Regione Piemonte, in base ai periodi ed alle modalità previste nell'ordinamento legislativo vigente.

Articolo 6.

Il caposquadra è responsabile delle scorrettezze della squadra nel caso in cui ometta di denunciare alle autorità competenti ed all'ATC per conoscenza, scorretti comportamenti dei cacciatori appartenenti alla squadra.

Articolo 7.

Il cacciatore che verrà sorpreso a tenere un comportamento scorretto in squadra, oltre ad essere sanzionato come previsto dalle leggi in vigore, non potrà più accedere a nessuna squadra all'interno delle A.C.S.

Articolo 8.

Al termine di ogni battuta il caposquadra ha l'obbligo di compilare un apposito modello nel quale sono indicati i capi abbattuti per ogni singola specie e trasmetterlo entro il giorno successivo all'ATC.

Articolo 9.

In ogni A.C.S. non potranno essere ammesse più di **una** squadre per giornata venatoria. Il calendario delle battute verrà stabilito dal Presidente dell'Ambito in rapporto al numero delle squadre richiedenti.

Articolo 10.

E' fatto divieto di allenare e addestrare i cani all'interno delle A.C.S., o di provocare lo spostamento della selvaggina esistente sul territorio **nei periodi consentiti dal calendario venatorio.**

Potranno svolgersi all' interno delle ACS prove cinofile autorizzate.

Articolo 11.

- a) Limitatamente alle specie volpe e cinghiale, in parziale deroga all'art. 10, viene concesso l'uso di cani specializzati, per la volpe uso di cani da tana, nonché di cani da seguita specializzata e per il cinghiale l'utilizzo di una muta specializzata.
- b) Due cacciatori, regolarmente iscritti alla squadra per la caccia al cinghiale, potranno, senza fucile e con l'ausilio di un solo cane al guinzaglio, individuare, senza arrecare disturbo alla fauna oggetto di salvaguardia, i luoghi di rimessa del cinghiale.

Articolo 12.

L'ATC ha la facoltà di far sorvegliare le squadre all'interno delle A.C.S., sia da vigilanza venatoria volontaria, da personale incaricato dall'Ambito o se disponibile da altri enti delegati per il controllo dell'attività venatoria (corpo forestale, carabinieri e vigilanza provinciale).

Articolo 13.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge 157/92, per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

Articolo 14.

Le modalità di accesso, per l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, saranno consentite a seguito di una graduatoria prioritaria stabilita sulla base della disponibilità e della collaborazione dei singoli cacciatori alla gestione ed ai lavori necessari al buon andamento dell'ATC, quali: operazioni di tabellamento, censuarie, lavori vari e nella conduzione dell'allevamento per la produzione di fauna da ripopolamento di proprietà dell'ATC, a far data dal 01/01/2011, secondo il seguente punteggio:

- | | |
|---|---------|
| a) per la collaborazione pari a ½ giornata | ½ punto |
| b) per la collaborazione pari a 1 giornata | 1 punto |
| c) per operazioni censuarie | ½ punto |
| d) per la stesura reti catture lepri ed il loro ritiro | 1 punto |
| e) per la partecipazione a controllo selettivo nocivi al di fuori della stagione venatoria: | ½ punto |
| f) per gestione gabbie Letter Box autorizzate per cattura corvidi | 5 punti |

Sulla base dell'assegnazione di punteggio sopra menzionato, verrà redatta una graduatoria di merito che darà priorità di accesso all'esercizio venatorio nelle ACS, fermo restando le precedenti disposizioni del regolamento.

Articolo 15.

I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle suddette zone verranno risarciti dall'Ambito Territoriale Caccia ATC-CN2 con le stesse modalità del territorio venabile.

Caramagna P.te 28/03/2019

ATCCN2
IL PRESIDENTE
GALLESE ALFONSO